

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

Art.1) Denominazione

1.1. La società è denominata

= SCIUKER FRAMES S.p.a. =

(di seguito definita anche "Società").

Art.2) Sede

2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Contrada (AV).

2.2. L'organo amministrativo può istituire, sopprimere, variare, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, uffici ed unità locali, sia in Italia sia all'estero, nel rispetto della normativa vigente, nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Art.3) Oggetto sociale

3.1. La società ha per oggetto:

= (a) progettazione, costruzione e vendita, diretta o indiretta, di serramenti, infissi di qualsiasi materiale, costruiti in prodotti finiti o semilavorati o in kit da assemblare. Tali vendite di infissi unitamente ad attrezzature e macchinari specifici possono essere di propria produzione o fatti produrre all'esterno, e saranno rivolti principalmente a serramentisti e rivenditori nazionali o esteri. La società potrà concedere a terzi i relativi know how, così come l'utilizzo di eventuali brevetti, parziali o in esclusiva, inerenti ad invenzioni acquisite o create dal proprio staff;

= (b) progettazione e costruzione di nuovi stabilimenti tecnicamente organizzati e/o di unità produttive locali, anche per conto terzi ed anche, se del caso, mediante la sola concessione del proprio know how, sia in Italia

che all'estero, nei settori merceologici di appartenenza e di normale competenza della società;

= (c) acquisto a qualsiasi titolo, anche all'asta; vendita, permuta e trasferimento a titolo oneroso in genere, nonché locazione non finanziaria, di immobili rustici e urbani, compresi terreni e manufatti edilizi da demolire e/o ricostruire;

= (d) costruzione, ristrutturazione e manutenzione in conto proprio e/o di terzi, di immobili a qualsiasi uso destinati; esecuzione di lavori edili in genere, e in particolare di lavori comunque connessi all'installazione di porte, infissi e serramenti;

= (e) svolgimento di attività logistiche e di supporto a tutte quelle sopra indicate, comprese l'arredamento e allestimento di immobili; l'attività di pulizia di ogni tipo di edificio. La società, al solo fine di realizzare l'oggetto sociale, potrà:

-- compiere operazioni di import-export e assunzione di agenzie e rappresentanze con e senza deposito, per prodotti italiani e stranieri;

-- compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie (queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico);

-- assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni, non al fine del collocamento, in società, consorzi e imprese aventi oggetto analogo, affine, connesso con il proprio e/o comunque ritenuto strategicamente rilevante;

-- chiedere finanziamenti e prestare avalli, fidejussioni, ipoteche e garanzie in genere anche al favore di terzi e per impegni altrui, in particolare a favore

di società controllate, partecipate, o comunque di società facenti parte del medesimo gruppo, in modo che tale attività non si configuri come attività finanziaria nei confronti del pubblico; rilevare aziende o rami di aziende aventi oggetto analogo, affine o connesso con il proprio;

-- gestire in fitto altre aziende o rami di aziende aventi oggetto sociale analogo, affine o connesso col proprio, concedere in fitto l'azienda o rami della stessa.

La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni anche tributarie, presenti e future, previste in favore dell'imprenditoria nonché relative alla normativa in tema di risparmio energetico e ambientale comunque connessi con i settori in cui svolge la propria attività.

3.2. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può aderire a consorzi od associazioni anche temporanee di società e/o di imprese, compiere tutte le operazioni industriali commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per l'esplicitazione ed il conseguimento dell'oggetto sociale ed assumere, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi ed enti nazionali e/o internazionali aventi oggetto analogo e/o affine, con esclusione del collocamento delle stesse; la Società può, altresì, svolgere attività finanziaria, ma non come attività prevalente e comunque con esclusione di ogni attività nei confronti del pubblico.

3.3. Restano escluse dall'oggetto sociale tutte le attività riservate per le quali le leggi speciali prevedono particolari requisiti, autorizzazioni o iscrizioni in albi speciali.

3.4. La Società può, altresì, svolgere tutte le attività necessarie, connesse o

strumentali, o comunque idonee alla realizzazione delle finalità previste nel presente Statuto, consentite dalla normativa vigente e che non siano soggette a riserva di legge.

Art.4) Durata

4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere ulteriormente prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci.

Art.5) Qualità di socio e domicilio dei soci

5.1. La qualità di socio comporta l'adesione allo Statuto e a tutte le deliberazioni dell'assemblea dei soci adottate in conformità alla legge ed al presente Statuto, anche se anteriori all'acquisto di tale qualità.

5.2. Il domicilio dei soci, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica od altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo Statuto o comunque effettuati dalla Società, sono quelli che risultano dal libro soci della Società e che siano stati a tal fine comunicati in qualunque forma dagli interessati.

CAPITALE - AZIONI

Art.6) Capitale sociale - Azioni

6.1. Il capitale sociale è pari ad Euro 1.092.410,00 (unmilionenovantaduemila quattrocentodieci virgola zero zero), suddiviso in numero 10.924.100 (diecimilioni novecentoventiquattromila cento) azioni senza indicazione del valore nominale, conferenti ai loro possessori uguali diritti.

6.2. In data 6 luglio 2018 l'assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile,

per massimi nominali Euro 490.000,00 (quattrocentonovantamila/00), oltre sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del codice civile, mediante emissione di massime numero 4.900.000 (quattromilioni novecentomila) azioni ordinarie.

6.2. In data 6 luglio 2018 l'assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali Euro 1.225.210,00 (unmilione duecentoventicinquemila duecentodieci virgola zero zero), al servizio dell'esercizio dei warrant, la cui emissione è stata deliberata in pari data, mediante emissione di massime numero 12.252.100 (dodicimilioni duecentocinquanta due cento) azioni ordinarie di compendio da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei warrant, in ragione del rapporto di numero 1 (un) azione di compendio ogni numero 1 (un) warrant posseduto. Il termine di cui all'articolo 2439 del codice civile è stato fissato al 31 maggio 2021.

6.2 bis L'Assemblea straordinaria dei soci del 25 marzo 2020 ha deliberato di: (i) approvare ed autorizzare l'emissione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., di uno o più prestiti obbligazionari convertibili/convertendi in azioni ordinarie della Società cum warrant per un importo complessivo in linea capitale fino ad Euro 5.000.000,00, (ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod. civ., per un importo complessivo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 4.750.000,00, mediante emissione di massime n. 11.000.000 azioni ordinarie della

Società, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione, da porre al servizio esclusivo della conversione dei suddetti prestiti obbligazionari convertibili/convertendi; (iii) approvare ed autorizzare l'emissione di massimi 4.000.000 (quattromilioni) di warrant da assegnare gratuitamente al sottoscrittore dei prestiti obbligazionari convertibili/convertendi; e (iv) aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod. civ., per un importo complessivo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 10.400.000,00, mediante emissione di massime n. 4.000.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione, da porre al servizio esclusivo dell'esercizio dei warrant.

6.3. Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del Decreto Legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia ("AIM"), gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.a. ("Borsa Italiana"). Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti D.Lgs. TUF.

6.4. Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili ed indivisibili.

6.5. La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni di

legge.

6.6 Laddove ricorrano le condizioni di legge, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

6.7 La Società può emettere azioni e/o altri strumenti finanziari a norma dell'articolo 2346 e dell'articolo 2349 Codice Civile e nel rispetto delle altre applicabili disposizioni di legge.

6.8 L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 28 aprile 2023 ha deliberato di delegare ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale entro il 28 aprile 2028 gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo e secondo periodo e/o 5 e 8 e dell'art. 2349, comma 1, del Codice Civile sino a massime n. 2.100.000 azioni, con espressa facoltà per il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabile, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni e, in generale, ogni più ampia facoltà di definire termini, modalità e condizioni dell'aumento di capitale.

6.8-bis Il Consiglio di Amministrazione, in data 25 luglio 2023, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile

dall'assemblea straordinaria del 28 aprile 2023, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c., a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, attraverso l'emissione di un numero massimo di 807.873 nuove azioni Sciuker da offrirsi in sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2023: (i) quanto a n. 52.128 azioni ordinarie, alla Estia s.r.l. (ii) quanto a n. 17.021 azioni ordinarie, alla Lorimeg s.r.l. (iii) quanto a n. 51.064 azioni ordinarie, alla Mael s.r.l. e (iv) quanto a n. 687.660 azioni ordinarie, alla società D & V s.r.l., in tutti i casi ad un prezzo di sottoscrizione pari ad Euro 23,5 per ogni azione di nuova emissione.

Art.7) Identificazione degli azionisti

7.1. La Società può chiedere, anche attraverso un soggetto terzo designato dalla Società, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto.

7.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza degli azionisti che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della

Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

Art.8) Aumenti di capitale - Conferimenti - Finanziamenti

8.1. Il capitale sociale può essere aumentato, anche mediante conferimenti di somme di denaro, beni in natura, o crediti.

8.2. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa conveniente, salvo che non siano già inderogabilmente disciplinati dalla legge. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del vigente tasso legale, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 del codice civile.

8.3. Ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, l'assemblea dei soci può delegare agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, e di emettere obbligazioni convertibili, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle forme previste dal presente Statuto.

8.4. La Società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Art.9) Obbligazioni

9.1. Ai sensi di legge, la Società può emettere obbligazioni con delibera assunta dal consiglio di amministrazione, nonché obbligazioni convertibili con delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti.

9.2. Resta ferma la possibilità per l'assemblea straordinaria degli azionisti di attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'articolo 2420-ter del codice civile, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

9.3. La Società ha facoltà di emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'articolo 2349, ultimo comma, del codice civile, nonché warrants.

Art.10) Partecipazioni rilevanti - Patti parasociali - Disciplina applicabile

10.1. Per tutto il periodo in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su AIM, saranno applicabili tutte le previsioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ("Disciplina sulla Trasparenza") prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob, come richiamate Regolamento emittenti di AIM Italia, come di volta in volta integrato e modificato ("Regolamento Emittenti AIM Italia"). In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.

10.2. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al consiglio

di amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

10.3. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" deve identificare l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

10.4. Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

10.5. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

10.6. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo 10 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile.

10.7. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

10.8. Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche

indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse, anche in deroga, se del caso, al presente statuto.

10.9. Nella misura in cui l'ammissione al sistema multilaterale di negoziazione concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 2325-bis del codice civile, trovano altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate.

Art.11) Offerta pubblica di acquisto

11.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (congiuntamente, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

11.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo

procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia stesso.

11.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) --salva la disposizione di cui al comma 3-quater-- e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Art.1-bis) Offerta pubblica di acquisto - Ulteriori disposizioni

11bis.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

11bis.2. In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato

previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto. 11bis.3. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

11bis.4. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

Art.12) Recesso

12.1. I soci hanno diritto di recedere ai sensi di legge.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.13) Competenze dell'assemblea ordinaria

13.1. L'assemblea dei soci, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, fermo il diritto di recesso dei soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

13.2. L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e, in particolare:

(a) approva il bilancio d'esercizio;

(b) nomina e revoca gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio

sindacale e il soggetto al quale è demandata la revisione legale;

(c) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto cui è demandata la revisione legale;

(d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci. 13.3. A partire dal momento in cui, e fino a quando, le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'AIM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma primo, numero 5, del Codice Civile nelle seguenti ipotesi:

(a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

(b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;

Art.13-bis) Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni

13bis.1. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser incaricato dalla Società e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

13bis.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di

modifica della presente disposizione statutaria.

Art.14) Competenza dell'assemblea straordinaria

14.1. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- (a) le modifiche allo Statuto;
- (b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- (c) l'emissione degli strumenti finanziari;
- (d) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'articolo 9 del presente Statuto;
- (e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Art.15) Convocazione dell'assemblea

15.1 Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16, l'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata, anche in luoghi diversi dal Comune in cui ha sede la Società, purché in Italia o negli Stati Membri dell'Unione Europea, nei termini di legge pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o anche per estratto secondo la disciplina vigente su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24ore" o "Milano Finanza" o "Italia Oggi.

15.2. L'assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione, previa delibera del consiglio di amministrazione, ovvero su richiesta dei soci nei casi previsti dalla legge.

15.3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, con la descrizione chiara e precisa delle procedure che i soci devono rispettare per partecipare e votare in assemblea dei soci e nel rispetto dei contenuti

previsti dalla normativa vigente. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

15.4. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga adeguatamente informato. In ogni caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art.16) Intervento e rappresentanza.

16.1. Hanno diritto di intervento in assemblea dei soci coloro ai quali spetta il diritto di voto.

16.2. A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'AIM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di

mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

16.3 I soci hanno diritto di farsi rappresentare in assemblea in conformità alle disposizioni di legge, anche mediante delega elettronica. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole assemblee, e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime. La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto, con il ruolo di rappresentante designato anche in via esclusiva, al quale i soci possano conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

16.4 Ove previsto e/o consentito dalla normativa pro tempore vigente, la Società può prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possano avvenire anche esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al Rappresentante Designato. A tal fine, la Società può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato.

16.5 Nel caso la Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente

comma, e ove previsto e/o consentito dalla normativa pro tempore vigente, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione, Notaio, Rappresentante Designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio, a condizione che siano rispettati il metodo

collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a. sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d. tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.17) Presidenza e svolgimento dell'assemblea

17.1. L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del consiglio di

amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona designata con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2. Il presidente verifica la regolare costituzione dell'assemblea dei soci, accerta l'identità e la legittimazione al voto dei presenti, regola la discussione, stabilisce l'ordine e le modalità per la votazione (con esclusione del voto segreto), accerta i risultati delle votazioni e ne proclama il risultato, dandone conto nel verbale.

17.3. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto dal segretario e sottoscritto, oltre che dal segretario medesimo, dal presidente o, se del caso, dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e riportare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno. Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti. Nel verbale devono essere trascritte o riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni eventualmente rese con riferimento alle materie all'ordine del giorno.

17.5. Qualora il verbale non sia redatto dal notaio, le funzioni di segretario vengono affidate ad un segretario, anche non socio, designato con il voto della maggioranza dei presenti.

Art.18) Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea

18.1. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 18.2, l'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera in conformità con le disposizioni di legge.

18.2. La revoca dell'ammissione a quotazione all'AIM delle azioni della

Società dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ordinaria ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia come di volta in volta integrato e modificato.

Art.19) Annullamento delle deliberazioni assembleari

19.1. Le deliberazioni dell'assemblea, assunte in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

19.2. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello Statuto possono essere impugnate ai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale, secondo le disposizioni di legge.

Art.20) Operazioni con parti correlate

20.1. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate e soci non correlati, si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") e alla normativa anche regolamentare pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.

20.2. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che

il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Se così è previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

20.3. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del consiglio di amministrazione possono essere approvate dal consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della Società.

20.4. L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Se così è previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

20.5. Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.21) Composizione e nomina

21.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione

composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea, che provvede altresì a determinarne il compenso in conformità con le previsioni del presente Statuto.

21.2. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in caso di decadenza o recesso dalla carica di amministratore.

21.3. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e, in ogni caso, non oltre tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

21.4. A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'AIM, la nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea. Almeno uno dei candidati per ciascuna lista, scelto tra i candidati individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma terzo, del TUF.

21.5. Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero statutario massimo dei componenti da eleggere.

21.6. Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositati i curricula dei candidati nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti; i candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

21.7. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7% (sette per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

21.8. Ogni azionista non può presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.9. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

21.10. I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

21.11. All'elezione degli amministratori si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

(h) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con

il quale i candidati sono elencati nella lista.

21.12. Nel caso di parità di voti tra più liste si procederà ad una votazione di ballottaggio.

21.13. La procedura del voto di lista si applica esclusivamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Le precedenti regole in materia di nomina del consiglio di amministrazione non si applicano (i) qualora non siano presentate o votate almeno due liste; e (ii) nelle assemblee chiamate a deliberare in merito alla sostituzione di amministratori in corso di mandato; in tali casi, nonché ogniqualvolta la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.14. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2386 del codice civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora sia cessato un amministratore indipendente, l'amministratore cooptato dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza; qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato dovrà essere il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Art. 22) Poteri del consiglio di amministrazione.

22.1. Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e può compiere tutti gli atti necessari od opportuni ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, fatti salvi i poteri che per legge o per Statuto sono riservati alla competenza dei soci.

22.2. Al consiglio di amministrazione è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea dei soci, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma secondo, del codice civile.

Art.23) Riunioni del consiglio di amministrazione.

23.1 Il Consiglio di Amministrazione, salvo che si tratti di riunione tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, in Italia o all'estero, ogniqualvolta il presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno; in tal caso la richiesta deve contenere l'indicazione delle materie da sottoporre al consiglio di amministrazione stesso.

23.2. La convocazione è effettuata dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza, da trasmettere a tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, a

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello previsto per l'adunanza.

23.3. Il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, coordina i lavori e provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni in relazione alle materie indicate all'ordine del giorno.

23.4 È ammessa la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione anche o unicamente mediante mezzi di collegamento audio o video a distanza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire lo svolgimento dei lavori e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere e ricevere documenti, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente e/o il segretario.

23.5. Anche in mancanza di formale o regolare convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i sindaci effettivi in carica.

Art.24) Deliberazioni del consiglio di amministrazione.

24.1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente è da considerarsi prevalente. Il voto prevalente del presidente non opera in

caso di votazioni che abbiano ad oggetto materie non delegabili dal consiglio di amministrazione, le operazioni con parti correlate.

24.2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da apposito verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione entro e non oltre la successiva riunione.

Art.25) Presidente.

25.1 Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri, un presidente che rimane in carica per la stessa durata prevista per il consiglio di amministrazione ed è rieleggibile, anche più di una volta; il consiglio di amministrazione potrà altresì eleggere, tra i suoi membri, per la durata del mandato, uno o più vice presidenti.

25.2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice presidente; fra più vice presidenti la precedenza spetta al più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, al più anziano di età; nel caso di assenza o impedimento del presidente e dei vice presidenti, le loro funzioni saranno assunte dall'amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

25.3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione; fissa l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione; coordina i lavori del consiglio di amministrazione; provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie previste all'ordine del giorno.

25.4. Nei confronti di terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa piena

prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Art.26) Organi delegati.

26.1. Il consiglio di amministrazione può nominare al suo interno uno o più amministratori delegati, determinandone le attribuzioni e i poteri, anche di rappresentanza, stabilendone l'emolumento spettante in ragione della carica.

26.2. Il consiglio di amministrazione può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche al presidente. Nei limiti dei rispettivi poteri, il presidente e l'amministratore delegato possono rilasciare anche a terzi procure speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti. Le decisioni assunte dagli amministratori delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione secondo le modalità determinate da quest'ultimo.

26.3. In tutti i casi in cui siano attribuite deleghe, i soggetti delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione della stessa, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società, ed in generale sull'esercizio delle deleghe conferite.

Art.27) Rappresentanza legale della Società

27.1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci, nonché all'amministratore delegato, se nominato, e ai consiglieri muniti di delega da parte del consiglio di amministrazione, nei limiti delle deleghe attribuite.

27.2. I componenti del consiglio di amministrazione, anche se non in

possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal consiglio di amministrazione di cui siano stati specificatamente incaricati.

27.3. Salvo diversa espressa deliberazione da parte del consiglio di amministrazione all'atto del conferimento della delega, la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

Art.28) Compensi

28.1. Al consiglio di amministrazione, oltre al rimborso dei costi e delle spese sostenuti nell'ambito del proprio ufficio, spetta un compenso, determinato annualmente dall'assemblea dei soci. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile, anche in considerazione dei risultati dell'esercizio.

28.2. L'assemblea dei soci può determinare un compenso complessivo per il consiglio di amministrazione, compresi i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, da ripartire a cura del consiglio di amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE

Art.29) Collegio Sindacale.

29.1. Il collegio sindacale è composto da numero 3 (tre) sindaci effettivi e numero 2 (due) sindaci supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che ne determina altresì la retribuzione per tutta la durata dell'incarico. I sindaci rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Al momento della nomina e prima dell'accettazione della carica,

ciascun sindaco deve comunicare all'assemblea gli incarichi di gestione e controllo assunti in altre società, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del codice civile.

29.2. A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'AIM, la nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

29.3. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea :in prima convocazione.

29.4 Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto.

29.5. Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

29.6. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7% (sette per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la

titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

29.7. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

29.8. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

29.9. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

29.10. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure Indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

29.11. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

29.12. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa.

29.13. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero

nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.

29.14. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

29.15. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

29.16. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

29.17. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

29.18. Le riunioni possono tenersi anche o unicamente con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 23 del presente Statuto.

Articolo 30 - Revisione legale dei conti

30.1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, nominata dall'assemblea ai sensi della normativa applicabile.

30.2. Il compenso dovuto al soggetto incaricato del controllo contabile è determinato dall'assemblea.

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Art.31) Esercizio sociale

31.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

31.2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, entro i termini ed in conformità alle norme di legge, alla predisposizione del bilancio sociale.

31.3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art.32) Utili

32.1. Gli utili netti di esercizio risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, sulla base di quanto deciso dall'assemblea.

Art.33) Scioglimento e liquidazione

33.1. In ipotesi di scioglimento della Società, si applicano le disposizioni di legge.

33.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, il consiglio di amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

33.3. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- (a) il numero dei liquidatori;
- (b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- (c) a chi spetta la rappresentanza della Società;

(d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

(e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

33.4. L'assemblea degli azionisti regolarmente costituita manterrà, durante il periodo di liquidazione, nei limiti di legge, le medesime funzioni ad essa spettanti anteriormente al fatto che ha determinato lo scioglimento della Società. In particolare, l'assemblea potrà approvare i bilanci parziali che i liquidatori dovranno sottoporle con cadenza annuale ove la liquidazione dovesse protrarsi per più di un esercizio sociale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.34) Rinvio alle norme di legge.

34.1. Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia, pro tempore vigenti.

Firmato: Massimo Giordano, segue sigillo.